



Comune di Petilia Policastro

Provincia di Crotona

COPIA

Delibera di DELIBERA DI GIUNTA Comunale

N. 98 del 25-08-2022

Oggetto: Costituzione nel giudizio d'Appello avverso la sentenza n. 265/2022 del Tribunale di Crotona. Vertenza Comune di Petilia Policastro-Banca Farmafactoring- Nomina Legale.

L'anno duemilaventidue il giorno venticinque del mese di agosto alle ore 17:20 in Petilia Policastro e nella Casa comunale, appositamente convocata dal Sindaco con l'osservanza delle modalità prescritte, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Componenti in carica	Carica ricoperta	P/A
Simone Saporito	Sindaco	P
Carmelo Garofalo	Vice Sindaco	A
Carmelina Comberciati	Assessore	P
Antonio Ierardi	Assessore	P
Maria Berardi	Assessore	A
Appello	Presenti 3	Assenti 2

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale

Aloisio Teresa Maria.



Comune di Petilia Policastro

Provincia di Crotona

Assume la presidenza il Simone Saporito, in qualità di Sindaco pro-tempore, il quale, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Proposta n° 102 del 23-08-2022

Oggetto: Costituzione nel giudizio d'Appello avverso la sentenza n. 265/2022 del Tribunale di Crotona. Vertenza Comune di Petilia Policastro-Banca Farmafactoring- Nomina Legale.

Premesso che in data 04/05/2022 è pervenuto al protocollo di questo Ente n. 5285, atto di citazione innanzi alla Corte d'Appello Di Catanzaro avverso la sentenza n. 265/2022, pubblicata il 22.03.2022, resa dal Tribunale di Crotona all'esito del procedimento n. 339/2020 R.G., procedimento che vedeva il comune di Petilia Policastro proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 872/2019, con cui il Tribunale di Crotona aveva ingiunto di pagare alla Banca farmafactoring, nella sua qualità di cessionaria del credito della LAKE Securitisation S.r.l., la somma di € 391.244,70;

Considerato che con detto atto di citazione la Banca Farmafactoring, chiede alla Corte d'Appello di Catanzaro: in via preliminare di dichiarare l'ammissibilità dell'Appello; in via principale dichiarare nulla annullare o revocare e/o riformare totalmente o parzialmente la sentenza n. 265/2022, e comunque dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda proposta dal Comune avverso il decreto ingiuntivo n. 872/2019; nel merito accertare e dichiarare inammissibile, improponibile e comunque infondata l'opposizione proposta dal comune di Petilia Policastro avverso il predetto Decreto Ingiuntivo n. 872/2019; Accertare e dichiarare la validità, legittimità, liceità ed efficacia del rapporto obbligatorio in causa e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento di tutte le somme da essi e dal titolo giudiziario opposto derivanti; quindi confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare il Comune di Petilia Policastro al pagamento delle somme già richieste nel decreto ingiuntivo

In via subordinata: condannare il Comune di Petilia Policastro al pagamento della somma maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio in relazione ai rapporti dedotti, nella misura risultante all'esito della causa e comunque a qualunque titolo e quindi anche ai sensi dell'art. 2041 c.c.;

Preso atto:

- che sono nulli i contratti da cui trae origine il credito ingiunto, non essendo stata osservata la forma scritta ad substantiam;



Comune di Petilia Policastro

Provincia di Crotona

- che le somme vantate dalla ricorrente sono eccessive ed indeterminate;
- che sono stati violati gli artt. 633 e 634 c.p.c. e pertanto è nullo il decreto ingiuntivo;

Considerato:

- Che è opportuno e urgente, al fine di tutelare gli interessi del Comune, costituirsi nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 265/2022 pubblicata il 22.03.2022, facendosi assistere da un legale di fiducia e di dover prenotare fin d'ora la relativa spesa sul pertinente capitolo del bilancio di esercizio del corrente anno;

Posto che il Comune di Petilia Policastro non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni in giudizio, per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico di rappresentanza in giudizio ad un professionista esterno;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 69 di data 11.04.2019, esecutiva, ad oggetto "Approvazione del disciplinare per il conferimento degli incarichi legali ed avvocati esterni al Comune";

Vista la successiva determina n. 178 del 30.09.2019, a firma del Responsabile del Settore n. 1, ad oggetto " Approvazione elenco dei professionisti da utilizzare per il conferimento di incarichi legali esterni di patrocinio e difesa del Comune".

Visto l'art. 4, del disciplinare per la definizione delle modalità per il conferimento degli incarichi ad avvocati esterni al comune, approvato con delibera di Giunta n. 69 dell'11.04.2019;

Posto che il richiamato art. 4 del disciplinare per l'affidamento degli incarichi legali dispone che questi siano affidati tenendo conto dei seguenti criteri:

1. specializzazioni per materia dichiarata nei curricula,
2. minor corrispettivo (diritti, onorari e spese) richiesto in relazione all'incarico da conferire, evidente consequenzialità e complementarità con altri incarichi aventi lo stesso oggetto,
4. puntualità e diligenza pregressi incarichi legali loro affidati,
5. principio di rotazione tra gli iscritti nell'elenco,
6. foro di competenza per la causa;

Considerato che:

- con l'ausilio di detto Elenco di professionisti legali esterni l'amministrazione può restringere tra i professionisti iscritti il confronto concorrenziale al momento dell'affidamento, con effetti positivi in termini di maggiore celerità dell'azione amministrativa;

-la selezione dal citato elenco dei professionisti tra cui svolgere la valutazione comparativa avviene sulla base di criteri non discriminatori, che tengano conto: a) dell'esperienza e della competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso ovvero, anche, della questione rilevante per la sua soluzione; b) della pregressa proficua collaborazione con la stessa stazione appaltante in relazione alla medesima questione; c) del costo del servizio, nel caso in cui, per l'affidamento di uno specifico incarico, sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali; - la stazione appaltante garantisce altresì l'equa ripartizione degli incarichi, in modo da poter assicurare una scelta rispettosa delle competenze tecniche necessarie per



Comune di Petilia Policastro

Provincia di Crotona

il caso concreto e onde evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcuni professionisti, ferma restando la necessità che il profilo selezionato sia adeguato all'oggetto e alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico da affidare. In relazione all'affidamenti di incarichi di minore rilevanza, ad esempio perché seriali o di importo contenuto, è possibile utilizzare il criterio della rotazione.

Atteso che:

- l'art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016 esclude dall'ambito di applicazione oggettiva del Codice dei contratti pubblici medesimo i servizi legali elencati alla lettera d) del richiamato articolo 17, tra i quali vi rientrano gli incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite; - la suddetta norma va tuttavia coordinata con l'art. 4 del medesimo D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità";

Precisato inoltre che:

- secondo il parere del 14 settembre 2017 della Commissione speciale del Consiglio di Stato, interpellata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione: "Per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione"; - secondo il parere del Consiglio Nazionale Forense, deliberato il 15 dicembre 2017, i servizi legali elencati dall'art. 17 lett. d) del decreto legislativo 50/2016 "possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l'intuitus personae, e su base fiduciaria, e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l'azione amministrativa";

- secondo le recenti linee guida ANAC n.12/2018, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2018, sulla base del citato parere del Consiglio di Stato, i singoli incarichi di patrocinio non sono appalti e che l'affidamento diretto ad uno specifico professionista è ammesso in presenza di presupposti specifici e, tra tali requisiti, anche l'urgenza e la necessità di costituirsi immediatamente in giudizio;

E' inoltre possibile l'affidamento diretto a un professionista determinato, nel rispetto dei principi recati dall'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, solo in presenza di specifiche ragioni logico motivazionali che devono essere espressamente illustrate dalla stazione appaltante nella determina a contrarre... "Nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi, l'affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico; in osservanza dei principi di trasparenza e pubblicità...";



Comune di Petilia Policastro

Provincia di Crotona

Rilevato che l'Avv. Giovanbattista Scordamaglia è già stato incaricato della rappresentanza e difesa del Comune nell'opposizione al predetto Decreto Ingiuntivo, quindi per la medesima questione giuridica;

Tenuto conto pertanto dell'esperienza e della competenza tecnica del professionista individuato nonché della pregressa proficua collaborazione con il Comune di Petilia Policastro, in relazione alla questione trattata;

Ritenuto, pertanto, di costituirsi nel giudizio dinanzi alla Corte d'Appello avverso la sentenza n. 265/2022 pubblicata il 22.03.2022, incaricando per la difesa l'Avv. Giovanbattista Scordamaglia con studio in Petilia Policastro, già individuato dal Responsabile del Settore Affari Generali, a rappresentare, assistere e difendere il Comune di Petilia Policastro, in persona del Sindaco pro-tempore, nel giudizio indicato;

Ritenuto che i dati contenuti nella presente proposta rispondano ai requisiti in materia di privacy e dati personali;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. n. 50/2016 recante "Codice dei contratti pubblici";
- il D.Lgs. n. 56/2017 contenente le disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 50/2016;
- il vigente Statuto comunale;
- le Linee guida ANAC n.12/2018 ad oggetto "Affidamento dei servizi legali";
- il parere del Consiglio di Stato - Adunanza della Commissione speciale del 9 aprile 2018, n. affare 01502/2017 sulle linee guida per l'affidamento dei servizi legali;
- la sentenza Corte dei Conti - Sezione Regionale per l'Emilia Romagna n. 82/2018.

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e ss.mm.ii;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di autorizzare la costituzione in giudizio innanzi alla Corte d'appello di Catanzaro avverso la sentenza n. 265/2022 pubblicata il 22.03.2022, per i motivi in premessa esposti;
2. Di incaricare, il già individuato, dal responsabile del Settore n. 1 nella fase pregressa, professionista esterno Avv. Giovanbattista Scordamaglia e dare atto che al predetto professionista sarà corrisposto a fine giudizio il compenso, determinato secondo quanto stabilito all'art. 6 del Regolamento comunale meglio specificato in narrativa che così dispone:



Comune di Petilia Policastro

Provincia di Crotona

“b) I compensi professionali saranno determinati e corrisposti in relazione ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui ai parametri del D.M. 140/2012;

c) Il riconoscimento degli onorari al professionista esterno avverrà come di seguito specificato, in ogni caso al di sotto dei minimi tariffari:

1) Nella misura tariffaria minima ridotta del 30%, rispetto ai valori minimi tariffari, nei casi di soccombenza, estinzione o abbandono del giudizio;

2) nella misura tariffaria minima ridotta del 20% rispetto ai valori minimi tariffari nell'ipotesi di esito parzialmente favorevole della lite;

3) nella misura ridotta del 15%, rispetto ai valori minimi tariffari in caso di esito pienamente favorevole;

d) Il professionista incaricato ha l'obbligo di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del contenzioso con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito”;

5. Di impegnare la somma di € 2.000,00 sul Cap. 450 alla voce "Spese per liti ed arbitraggi" del bilancio finanziario 2022 per il pagamento delle eventuali spese legali a carico di questo Comune discendenti dal giudizio in esame;

6. Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la relativa procura al professionista incaricato del patrocinio e della difesa dell'Ente;

7. Di demandare al Responsabile di Settore Affari Generali la sottoscrizione della contratto di cui all'art. 7 del Regolamento comunale per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'ente, che disciplina i rapporti tra il Comune ed il professionista incaricato, nonché di provvedere alla cura degli ulteriori adempimenti gestionali conseguenti alla presente;

8. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n.267.

IL RESPONSABILE PROPONENTE

Rosaria Mannarino

Regolarità Tecnica

In ordine alla Regolarità Tecnica si esprime parere Favorevole

Petilia Policastro. 23-08-2022

IL RESPONSABILE SETTORE PROPONENTE

Rosaria Mannarino
(Sottoscritto con firma digitale)



Comune di Petilia Policastro

Provincia di Crotona

Regolarità Contabile

In ordine alla Regolarità Contabile si esprime parere Favorevole

Petilia Policastro, 24-08-2022

IL RESPONSABILE SETTORE RAGIONERIA

Francesca Saporito
(Sottoscritto con firma digitale)



Comune di Petilia Policastro

Provincia di Crotona

DELIBERA

3. Di autorizzare la costituzione in giudizio innanzi alla Corte d'appello di Catanzaro avverso la sentenza n. 265/2022 pubblicata il 22.03.2022, per i motivi in premessa esposti;
4. Di incaricare, il già individuato, dal responsabile del Settore n. 1 nella fase pregressa, professionista esterno Avv. Giovanbattista Scordamaglia e dare atto che al predetto professionista sarà corrisposto a fine giudizio il compenso, determinato secondo quanto stabilito all'art. 6 del Regolamento comunale meglio specificato in narrativa che così dispone:
 - “b) I compensi professionali saranno determinati e corrisposti in relazione ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui ai parametri del D.M. 140/2012;
 - c) Il riconoscimento degli onorari al professionista esterno avverrà come di seguito specificato, in ogni caso al di sotto dei minimi tariffari:
 - 1) Nella misura tariffaria minima ridotta del 30%, rispetto ai valori minimi tariffari, nei casi di soccombenza, estinzione o abbandono del giudizio;
 - 2) nella misura tariffaria minima ridotta del 20% rispetto ai valori minimi tariffari nell'ipotesi di esito parzialmente favorevole della lite;
 - 3) nella misura ridotta del 15%, rispetto ai valori minimi tariffari in caso di esito pienamente favorevole;
 - d) Il professionista incaricato ha l'obbligo di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del contenzioso con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito”;
5. Di impegnare la somma di € 2.000,00 sul Cap. 450 alla voce "Spese per liti ed arbitraggi" del bilancio finanziario 2022 per il pagamento delle eventuali spese legali a carico di questo Comune discendenti dal giudizio in esame;
6. Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la relativa procura al professionista incaricato del patrocinio e della difesa dell'Ente;
7. Di demandare al Responsabile di Settore Affari Generali la sottoscrizione della contratto di cui all'art. 7 del Regolamento comunale per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'ente, che disciplina i rapporti tra il Comune ed il professionista incaricato, nonché di provvedere alla cura degli ulteriori adempimenti gestionali conseguenti alla presente;
8. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n.267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Segretario Comunale

IL Sindaco



Comune di Petilia Policastro

Provincia di Crotona

Teresa Maria Aloisio
(Sottoscritto con Firma Digitale)

Simone Saporito
(Sottoscritto con Firma Digitale)



Comune di Petilia Policastro

Provincia di Crotona

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 09-09-2022.

Li, 25-08-2022.

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE

Gianfranco Pace
(Sottoscritto con firma digitale)

ESECUTIVITÀ

(Art. 134 del D.Lgs. n.267/2000)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- per il decorso del termine di 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. n.267/2000;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Petilia Policastro, Li 25-08-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Teresa Maria Aloisio
(Sottoscritto con Firma Digitale)